



SGST

Société Générale Sécurité du Travail s.r.l.
Sicurezza del lavoro
Sicurezza dei dati personali

C.so Sempione 76 – 20154 Milano
Tel. 02316207 Fax 0236539914
www.bernieri.com info@bernieri.com

**Newsletter di aggiornamento e
approfondimento tecnico giuridico
in materia di sicurezza del lavoro
e protezione dei dati personali.**



30 Giugno 2008

La presente costituisce prestazione professionale. La distribuzione è limitata ai clienti che hanno sottoscritto il servizio.
Tutti i diritti sono riservati.

Sommario

- 1) Antincendio
- 2) Testo Unico e Vibrazioni
- 3) Proroghe al Testo Unico (DL 97/08)
- 4) Manovra d'estate: modifiche e abrogazioni a TU e Privacy
 - 4.1) Visite mediche apprendisti
 - 4.2) Tesserini di riconoscimento
 - 4.3) Blocco dell'attività e violazioni sull'orario di lavoro
 - 4.4) Certificazioni ex DM 37/08 (già 46/90)
 - 4.5) Libro Unico del Lavoro (abrogazione libri obbligatori)
- 5) Privacy e obbligo di redigere il DPS
- 6) Provvedimento generale Garante Privacy di semplificazione
- 7) Nuove modalità di Notifica al Garante
- 8) Elenchi Fiscali

English Summary

- 1) Extension of fire prevention standards
- 2) HeS Act and Vibration
- 3) HeS extension
- 4) Summer Law – changes and abrogations
 - 4.1) Apprentices physical examinations
 - 4.2) ID badges
 - 4.3) Factory lockout
 - 4.4) Wiring and infrastructures certifications
 - 4.5) Payroll mandatory Documents
- 5) Privacy and Security Policy Document
- 6) Privacy simplification act of the privacy Supervisory Authority
- 7) Changes in Notification to the privacy Supervisory Authority of the Processing Mechanisms
- 8) Fiscal registry access



1) ANTINCENDIO

Il Consiglio dei Ministri n. 8 del 27/06/2008 ha approvato un decreto-legge che dispone la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.



2) TU e Vibrazioni

L'entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08, di seguito TU), ha abrogato il D.Lgs 187/05 e con esso il termine per l'adeguamento delle attrezzature di lavoro già in servizio, anticipando di fatto l'entrata in vigore della disciplina specifica.

Tra le disposizioni del TU non è presente alcun rinvio o deroga per le attrezzature già utilizzate alla data del 2007. Sembra che tale disposizione sia stata sostituita da una previsione di limiti di esposizione più elevati per attività lavorative di breve periodo. Il tutto è subordinato all'effettuazione di una corretta valutazione dei rischi.

Pertanto, è necessario individuare le attrezzature che espongono a livelli di vibrazioni HAV superiori a 5 m/s^2 e metterle fuori servizio o sostituirle con strumenti di lavoro adeguati per non incorrere nelle previste sanzioni di carattere penale.

Testo della previgente disciplina, ora abrogata dal TU:

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187

"Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005

omissis

Art. 13 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Omissis 2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.



3) Decreto Legge 3 Giugno 2008 e proroghe al Testo Unico

Un emendamento approvato e attualmente contenuto nel Disegno di Legge di Conversione (n.735) del D.L. 3 giugno 2008 n.97 (*disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*) prevede una proroga per l'obbligo di valutazione dei rischi e per tutti gli articoli del D.Lgs 81/08 che fanno riferimento alla valutazione dei rischi stessa.

La scadenza, originariamente prevista per il 29 luglio 2007, slitta così al **1 gennaio 2009**.

Sino ad allora, permangono invariate e vigenti le norme preesistenti (Art. 4 D.Lgs 626/94). Pertanto la proroga deve essere intesa come limitata all'obbligo di AGGIORNAMENTO della Valutazione dei Rischi rispetto alle nuove regole contenute del TU e non, invece, come proroga dell'obbligo di EFFETTUAZIONE della valutazione dei rischi.

A seguito della conversione in legge del DL 97/08 saranno prorogati al 01/01/2009 i seguenti adempimenti previsti dal TU:

Emendamento 4.3 al ddl 735

- Art 4 c.3 e 4: modello di computo dei lavoratori per attività stagionali
- Art 21: obblighi per lavoratori autonomi e l'impresa familiare (*tra i quali l'obbligo di dotarsi di tesserino di riconoscimento e di utilizzare attrezzature a norma e di DPI*)
- Art 41 c3 a: divieto di effettuare la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva
- Art 18 c.1 r: Obbligo di notificare all'INAIL gli infortuni (*il rinvio si applica all'intero comma ma, come specificato nella precedente newsletter, è opportuno continuare a denunciare gli infortuni che comportano assenza superiore a 3 giorni nonostante la proroga*)

Emendamento 4.3 al DDL 735 (e di altri analoghi)

- Obbligo di aggiornare la Valutazione dei Rischi ai nuovi contenuti esplicitamente previsti dal TU
- Applicazione di tutte le norme del TU che fanno riferimento alla valutazione dei rischi



Si ricorda che il DL 97/08 deve essere convertito in legge entro il 2 Agosto 08. Sino alla pubblicazione in gazzetta o sino a tale data si attende il testo definitivo che qui si anticipa.

Testo di legge modificato nel DL 97/08:

Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 18, comma 1, lettera r), all'articolo 21 e all'articolo 41 comma 3 lettera a), del D.Lgs 81/08, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009; fin o a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedenti.

Testo di legge modificato nel DL 97/08:

2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009 e per le imprese di nuova costituzione il termine entro cui effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento decorre novanta giorni dopo l'inizio effettivo dell'attività"».

Testo consolidato dell'articolo 306 del TU

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009 e per le imprese di nuova costituzione il termine entro cui effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento decorre novanta giorni dopo l'inizio effettivo dell'attività; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Commento: si richiama l'attenzione sulla novità della previsione dei 90 giorni entro i quali le nuove aziende dovranno provvedere alla valutazione dei rischi. Si tratta di una norma necessaria e mai presa in considerazione dal legislatore.

È probabile che la disciplina della Valutazione Dei Rischi presente nel TU sarà oggetto di ulteriori e prossimi cambiamenti. Non esiste infatti allo stato attuale uno specifico obbligo giuridico per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi. La lacuna emergerà in sede di contenzioso qualora le ASL dovessero sanzionare la mancata VDR senza poter applicare alcuno specifico articolo del TU. La trattazione di questo particolare aspetto del TU è approfondita in apposita monografia della SGST srl.



4) Manovra d'estate:

In data 25 giugno 2008, sul supplemento ordinario n.152 alla G.U. n.147, è stato pubblicato il **D.L. n.112 del 25 giugno 2008**, la c.d. **Manovra Economica d'estate**.

Il testo di legge è complesso e molto articolato. Si riportano qui solo le norme che hanno rilevanza in materia di sicurezza del lavoro (TU – D.Lgs 81/08) o in materia di protezione dei dati personali (Privacy – D.Lgs 196/03). Si rinvia alle Newsletter dello Studio Bernieri per tutto ciò che ha rilevanza lavoristica, amministrativa o fiscale.

4.1) Abrogazione visite mediche obbligatorie per gli apprendisti.

Art. 23 co. 5 Viene abrogato l'obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti (art.4 della L. n.25/55). Per i lavoratori minorenni continuano ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla L. n.977/67 e dal D.Lgs. n.345/99.

4.2) Abrogazione di alcune norme in materia di tesserini di riconoscimento.

È prevista l'abrogazione della SANZIONE prevista per la lettera u) comma 1 art. 18 del TU che prescrive: *"Il datore di lavoro deve... nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"* (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro);

Questa abrogazione ha come sola conseguenza il venir meno della sanzione, non il venir meno dell'obbligo.

Commento: l'obbligo dell'articolo 18 lett.u si riferisce al datore di lavoro committente che affida lavori in appalto ad aziende terze da effettuarsi all'interno dei locali aziendali. In questa ipotesi, secondo l'art.18 lett.u, il datore di lavoro committente deve fornire i tesserini ai propri collaboratori anche se operano all'interno della azienda di appartenenza. Nel caso in cui questa misura venga omessa, non vi è più sanzione di alcun genere per effetto dell'abrogazione sopra descritta.



L'interpretazione riportata (Christian Bernieri) è corretta ed è l'unica che permette di conciliare l'articolo 18 lett. u con il resto delle disposizioni del Testo Unico. La norma in questione infatti non è l'unica a trattare la materia dei tesserini di riconoscimento. All'interno del TU vi è, e permane, l'articolo 26 comma 8, specifico in materia di appalti, che prescrive: *"nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."* (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore)

L'articolo 26 comma 8 prevede sostanzialmente lo stesso identico adempimento dell'articolo 18 lett.u (fornire i tesserini di riconoscimento ai propri collaboratori) ma esplicitando che è a carico dei datori di lavoro appaltatori o subappaltatori (escludendo quindi il committente). Nell'art. 18 lett. u manca questa specificazione perciò il campo di applicazione è generale.

www.bernieri.com

Piccolo schema riassuntivo relativo ai tesserini di riconoscimento

	Tesserini obbligatori	Sanzione
Committente	SI	NO (abrogato)
Appaltatore	SI	sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
Subappaltatore	SI	sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
Prestatore d'opera	Si – dal 1/1/2009	sanzione amministrativa da 50 a 300 euro (una tantum)
Impresa familiare	Si – dal 1/1/2009	sanzione amministrativa da 100 a 500 euro (una tantum)

(in vigore alla data del 30 Giugno 2008 includendo le più recenti modifiche normative sopra descritte)



4.3) Abrogazione del mancato rispetto degli orari di lavoro dalle motivazioni che giustificano la sospensione dell'attività imprenditoriale.

L'articolo 14 del TU prevedeva la possibilità della sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni in materia di orario di lavoro e riposo settimanale. Ora questa previsione è stata abrogata.

Permangono tuttavia immutati i restanti casi di violazioni che possono dare luogo alla sospensione dell'attività imprenditoriale: impiego di personale irregolare; gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza del lavoro.

4.4) Abrogazione degli obblighi di certificazione ex art. 13 DM 37/08

La Legge 46/90 sulla conformità degli impianti è stata recentemente abrogata e sostituita dal DM 37/08, di contenuto analogo, ma con importanti differenze.

La manovra d'estate ha abrogato solo l'articolo 13 del del DM 37/08(Documentazione) prevedeva quanto segue:

I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Scompare pertanto l'obbligo, in caso di locazione, comodato o vendita, di consegnare la documentazione attestante la conformità degli impianti alla regola dell'arte in vigore al momento della realizzazione dell'impianto stesso.

4.5) Istituzione del Libro Unico del Lavoro - Abrogazione dei libri matricola, paga, presenze

È istituito il Libro unico del lavoro. Tale documento sostituisce gli ora abrogati Libro matricola, libro paga, libro presenze nonché i prospetti paga. È previsto il rinvio ad un decreto successivo, da emanare entro 30 giorni, per i dettagli, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro.

Si riporta questa notizia per le evidenti implicazioni in materia di qualificazione delle imprese e di coordinamento degli appalti.

Per una approfondita trattazione sul punto si rinvia alle Newsletter dello Studio Bernieri.



PRIVACY

Con il medesimo provvedimento sopra riportato denominato MANOVRA D'ESTATE, sono introdotte modifiche rilevanti anche alla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- Riduzione del campo di applicazione dell'obbligo di redazione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)
- Modifiche alle modalità di Notifica al Garante dei trattamenti ex art. 37

Art. 29.

Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonche' dall'Allegato B).».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalita' semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalita' amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

5) Con questo provvedimento si mira a semplificare gli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese. La redazione del Documento Programmatico della Sicurezza è una tra le misure minime di protezione dei dati previste dal Codice Privacy (Allegato II, punto 19) e trovava applicazione sino ad oggi presso tutte le aziende ove venissero trattati dati sensibili, con l'ausilio di strumenti informatici.


A seguito della novella legislativa, il campo di applicazione dell'obbligo di redazione del DPS si restringe e si complica, richiedendo una analisi di dettaglio più raffinata rispetto a quanto originariamente previsto.



In particolare, oltre all'utilizzo di strumenti informatici, compare la variante della eventuale unicità e tipicità dei dati sensibili trattati dall'azienda, prevedendo la possibilità di ricorrere ad una autocertificazione.

L'istituto dell'autocertificazione prevede per il titolare del trattamento la possibilità di dichiarare in forma libera che: "vengono trattati soltanto dati personali non sensibili oltre all'unico dato sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice in materia di protezione dei dati personali."

Percorso decisionale per stabilite gli adempimenti obbligatori:



Esempi di ALTRI dati personali sensibili presenti nell'ambito del rapporto di lavoro:

- I dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
- I dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, l'organizzazione di pubbliche iniziative;
- I dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
- Certificati del casellario giudiziale o di esistenza o inesistenza carichi pendenti; provvedimenti giudiziari non definitivi o inerenti la semplice qualità di imputato o indagato

Si richiama l'attenzione sul fatto che la quasi totalità delle aziende trattano altri dati sensibili oltre a quello della salute dei collaboratori (privo di diagnosi). In questi casi, l'esenzione dall'obbligo di redazione del PDS non opera. L'azienda deve continuare a predisporre e aggiornare il proprio DPS con cadenza annuale.



Infine, entro due mesi dovranno essere emanate delle modalità semplificate per la redazione del DPS.

Si rileva che il comma 3 sopra riportato appare come un refuso e i riferimenti in esso contenuti non hanno alcun senso.

6) Provvedimento di semplificazione del Garante Privacy

Oltre al provvedimento sopra descritto, il Garante Privacy ha emanato un provvedimento generale (*Prescrizioni del Garante ex art. 154, 1 c) del Codice - 19 giugno 2008 - Bollettino del n. 96/giugno 2008*), destinato a chiarire alcune norme del Codice Privacy che, generalmente, sono mal applicate poiché mal interpretate.

Il provvedimento prende origine dalle seguenti considerazioni:

alcune modalità applicative, seguite soprattutto presso piccole imprese, liberi professionisti e artigiani, sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale.

Istituti posti a garanzia degli interessati vengono banalizzati in contrasto con lo spirito del Codice che intende assicurare una protezione elevata dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia".

Da tali prassi conseguono adempimenti superflui o ripetuti inutilmente, talvolta anche per effetto di erronee valutazioni fornite in sede di consulenza, con oneri organizzativi da cui non deriva un reale valore aggiunto ai fini della correttezza e della trasparenza del trattamento e che gli interessati avvertono con disinteresse o fastidio;

Il dettaglio del provvedimento non è altro che una sintesi omogenea e fedele del modello organizzativo attuato dalla SGST srl sin dal 1997 (entrata in vigore della prima normativa sulla protezione dei dati personali 675/96) e confermato successivamente dalla corretta e pronta attuazione del D.Lgs 196/03. Ciò è stato possibile anche grazie ad una specifica competenza ed esperienza di Christian Bernieri maturata a diretto contatto con l'Istituzione del Garante Privacy.

Si richiama integralmente il testo del provvedimento che, rispetto agli standard attuati tramite la consulenza dalla SGST srl, non presenta alcun elemento di novità o di divergenza: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1526724>



4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato;

2) la o le finalita' del trattamento;

3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».

5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

7) Modifiche alle modalità di Notifica al Garante dei trattamenti ex art. 37

Anche la notifica al Garante ha subito un forte cambiamento: viene semplificato il modello e ridotto il numero delle informazioni necessarie. Dovrà essere aggiornata la procedura telematica per l'invio della notifica stessa .

Si ricorda sinteticamente che i trattamenti che danno origine all'obbligo di notifica sono i seguenti:

- Dati genetici
- Dati biometrici
- Dati sulla posizione geografica
- Servizi sanitari per via telematica
- Profilazione
- Ricerca di personale per conto terzi
- Centrali rischi



8) Elenchi fiscali e Privacy

A seguito dei recenti fatti di cronaca, è stata riformata la disciplina relativa agli elenchi dei contribuenti e alla relativa pubblicazione presso i comuni. Trattandosi di materia altamente tecnica, si rinvia il commento a trattazione separata e si riporta il mero testo di legge:

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

3) al quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalita' di cui al secondo comma»;

4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

Si ricorda che i Decreti Legge entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, decadono retroattivamente.

A cura di Christian Bernieri



La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e dei suoi contenuti.

Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni economiche:

1. **Versione News** - Newsletter di aggiornamento e approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali: 200 Euro all'anno + iva.
2. **Versione Reseller** - Newsletter come sopra descritta in versione editabile + materiali, documenti e fonti: 1.800 Euro all'anno + iva

Se desidera usufruire della promozione riservata, può abbonarsi da subito semplicemente inviando un messaggio all'indirizzo **iscrizione@bernieri.com** includendo tutti i dati per la fatturazione e la specifica del tipo di servizio richiesto.

La periodicità degli invii è variabile e tempestiva in funzione delle modifiche e aggiornamenti legislativi in materia. In ogni momento è possibile cancellare la propria iscrizione.

SGST srl

